

TRIBUNALE di TERAMO

Presidenza

OGGETTO: provvedimento di modifica tabellare urgente, esecutiva dal 14/2/2022 e con validità temporanea, in relazione alla situazione di emergenza del dibattimento penale.

Il Presidente

Premesso:

- che il settore del dibattimento penale versa in condizioni di assoluta emergenza in quanto, a fronte di un organico tabellare di 5 unità, si trova ad operare di fatto con soli 2 giudici, sui quali, al momento, ricadono le attività dei ruoli dei due collegi e dei 5 ruoli monocratici (attualmente 4, in considerazione della mai avvenuta copertura del quinto posto per mancanza di giudici);
- che per la copertura del ruolo "b" (ex dott. Canosa) dovrà attendersi il tramutamento relativo all'unica domanda avanzata per la copertura di uno dei due posti pubblicati, che avrà luogo presumibilmente non prima della seconda metà del II trimestre del corrente anno;
- che invece, la dott.ssa Susi, titolare del ruolo monocratico "c", è attualmente assente dal servizio ed ha attivato la procedura di trasferimento ad altro Ufficio con procedura prioritaria;
- che sussiste quindi la necessità di designare un supplente interno ai sensi degli artt. 8¹ e 23², Delibera Plenum C.S.M. 20/6/2018³, temporaneamente destinato alla

¹ Articolo 8 Supplenza interna

1. La supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.

2. È escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.

3. La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dello stesso ufficio, individuabile secondo criteri predeterminati, in base alla disciplina di cui al titolo II.

² Articolo 23 Casi di supplenza

1. Si può fare ricorso alla supplenza nei casi di:

a) assenza o impedimento temporanei;

b) assenza superiore a quindici giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;

c) assenza superiore a trenta giorni nei casi di congedo previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali.

³ Cd. Circolare sulle applicazioni e le supplenze.

copertura del ruolo monocratico "c", fino alla data di effettiva scopertura del posto, quando potrebbe procedersi nelle forme di cui all'art. 44 e ss. della richiamata delibera consiliare;

- che a tal fine, sebbene l'art. 31 co. I della citata delibera non ne preveda l'obbligo, si è ritenuto opportuno procedere ugualmente ad operare mediante interpello, sia in ragione dell'esigenza di tutelare l'armonia dei rapporti tra i colleghi, sia perché non può essere esclusa l'eventualità che l'assenza si protragga ulteriormente, anche oltre il termine di 60 giorni;
- che dal richiamato interpello è risultata la disponibilità dal solo dott. Giovanni Cirillo, giudice della Sezione Civile titolare del ruolo civile "e", delegato alle procedure concorsuali e alle esecuzioni;
- che la designazione del dott. Cirillo appare ideale avuto riguardo alla sua lunga e meritevole precedente militanza nel settore penale, sia nel dibattimento che presso l'ufficio Gip/Gup;
- che, oltre a ciò, il settore delle procedure concorsuali delle imprese ed individuali registra al momento flussi in evidente remissione rispetto agli anni precedenti, sì da potersi distogliere - temporaneamente e parzialmente - uno dei 2 giudici assegnati senza che ciò determini criticità particolari;
- che per le evidenziate ragioni in data 11/2/2022 è stata disposta la supplenza interna, temporanea e parziale, del dott. Giovanni Cirillo per la copertura del ruolo penale "c", con impegno limitato alla gestione del solo ruolo monocratico, fino alla cessazione del perdurare dell'assenza temporanea della dott.ssa Susi;
- che a fronte di tale ulteriore impegno è conseguentemente necessario determinare uno sgravio, parimenti temporaneo e parziale, del carico di lavoro gravante sul giudice designato quale supplente;
- che a tali fini può ritenersi congruo sollevare il dott. Cirillo, titolare del ruolo civile "e", per tutta la durata della supplenza interna, dall'assegnazione di nuove procedure, nonché dalla gestione delle procedure esecutive immobiliari e mobiliari già pendenti, che devono conseguentemente essere assegnate alla dott.ssa D'Ignazio, titolare del ruolo civile "c", per lo stesso periodo;

Rilevato inoltre che, in forza dell'art. 32⁴ della Delibera Plenum C.S.M. 20/6/2018 (circolare sulle applicazioni e le supplenze) tanto la nomina del supplente interno, quanto la correlativa parziale redistribuzione dei carichi di lavoro tra i 2 giudici assegnati al settore di provenienza del giudice designato quale supplente interno, comportano l'adozione di una specifica variazione tabellare;

Visti gli artt. 8, 23, 32 Delibera Plenum C.S.M. 20/6/2018 (circolare sulle applicazioni e le supplenze)

DISPONE

quanto segue in variazione temporanea delle tabelle approvate:

Il punto 4.7 (assegnazione delle procedure esecutive) varia, nei termini che seguono, con efficacia fino al termine del perdurare della supplenza interna del dott. Giovanni Cirillo a copertura del ruolo dibattimento penale monocratico "c":

4.7 ASSEGNAZIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

Per tutto il periodo nel quale il titolare del ruolo civile "e" opererà in supplenza rispetto all'assenza determinatasi nella pianta organica dell'Ufficio del Dibattimento penale (ruolo penale "c"), tutti i procedimenti di nuova iscrizione dell'intero settore delle procedure esecutive individuali immobiliari e mobiliari verranno assegnati al titolare del ruolo civile "c" (dott.ssa Ninetta D'Ignazio), con sospensione di fatto dei criteri di cui ai punti 1. e 2., restando invece inalterati gli altri.

Per il medesimo periodo di tempo, le procedure esecutive individuali immobiliari e mobiliari già in carico al titolare del ruolo civile "e" verranno curate dal titolare del ruolo civile "c", il quale potrà avvalersi della collaborazione del G.o.p. assegnato all'Ufficio per il processo anche per la predisposizione in bozza di provvedimenti di competenza del giudice togato.

⁴ *Articolo 32 Presupposti per il procedimento di variazione tabellare*

1. Per gli uffici giudicanti, le supplenze di durata superiore a sessanta giorni ovvero che rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle o dei turni di servizio, devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, eventualmente mediante provvedimenti urgenti e immediatamente esecutivi.

2. Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi.

La variazione è immediatamente esecutiva, con efficacia differita al 14/2/2022, ed avrà validità fino al termine della supplenza interna, salvo che si renda necessario procedere ai sensi degli art. 44 e ss. Delibera Plenum C.S.M. 20/6/2018 (circolare sulle applicazioni e le supplenze).

Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.

Teramo, 11 FEB. 2022

Il Presidente del Tribunale

Carlo Calyaresi



La presente variazione tabellare é stata redatta con la collaborazione del giudice delegato con funzioni organizzative per il settore del Dibattimento Penale, Flavio Conciatori.